

SENTENZA

Tribunale sez. lav. - Catania, 11/01/2019, n. 39

## Intestazione

ITALIANA  
ITALIANO  
CATANIA

REPUBBLICA  
IN NOME DEL POPOLO  
TRIBUNALE DI

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11 gennaio 2019, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G 8096 /2014

promossa da  
P.C. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. CESARE SALME' come in atti

- opponente-

contro

P.G. rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO CAFFARELLO  
come in atti

-opposto-

Con ricorso depositato in data 11 agosto 2014 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1515/2014 notificato il 7 luglio 2014 con cui era stato ingiunto il pagamento di Euro 15955,56 oltre accessori del credito e spese del monitorio a titolo di T.F.R. e retribuzioni dal giugno al dicembre 2013 nonché 13<sup>a</sup> mensilità per il medesimo anno, in virtù di rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.

Motivi dell'opposizione erano l'asserita carenza di prova scritta del credito e la sua parziale inesistenza, per aver il lavoratore prestato solo 36 giornate di presenza a far data dal maggio 2013 in ragione di numerosi assenze, con debito retributivo per l'importo minore di Euro 6124,00 comunque da verificare alla luce dei pagamenti in acconto già effettuati. In via riconvenzionale peraltro l'opponente proponeva domanda di compensazione con i danni asseritamente derivati alla parte datoriale dalle numerose assenze del lavoratore, per la conseguente impossibilità di "lavorare a pieno regime" e la perdita di commesse con relativo calo di fatturato, per l'importo a titolo di danni pari quantomeno a quello sopra indicato quale minor credito del lavoratore.

Si costituiva l'opposto che contestava di essersi assentato ingiustificatamente e contestava altresì la carenza probatoria circa l'imputazione dei pagamenti parziali allegati nell'opposizione; chiedeva altresì rigettarsi la domanda riconvenzionale negando le assenze ingiustificate e ogni responsabilità per l'ipotetico calo di fatturato. Chiedeva rigettarsi l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo ed anzi con la condanna dell'opponente al pagamento delle ulteriori somme di cui in memoria.

Veniva tentata la conciliazione ed espletato interrogatorio formale delle parti.

Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo incontestato di Euro 6124,00.

All'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Va preliminarmente dato atto della tempestività dell'opposizione, avvenuta nel termine di legge.

Venendo al merito va osservato come parte opponente abbia fornito sufficiente documentazione - anche mercè integrazione probatoria autorizzata ex art. 421 cpc con ordinanza del 19 aprile 2016 relativa alle attestazioni di esecuzione dei bonifici ed altresì in considerazione della mancata contestazione sul conto corrente di accredito e sull'effettiva ricezione- dell'avvenuto pagamento dei seguenti importi: Euro 150,00 in data 07/06/2013; Euro 200,00 in data 14/06/2013; Euro 200,00 in data 21/06/2013; Euro 150,00 in data 28/06/2013; Euro 150,00 in data 05/07/2013; Euro 150,00 in data 12/07/2013; Euro 150,00 in data 19/07/2013; Euro 150,00 in data 26/07/2013; Euro 150,00 in data 02/08/2013; Euro 150,00 in data 12 agosto 2013; Euro 150,00 in data 19 agosto 2013; Euro 100,00 in data 27 agosto 2013; Euro 100,00 in data 06/09/2013; Euro 100,00 in data 13/09/2013; Euro 100,00 in data 11/10/2013; Euro 150,00 in data 8 novembre 2013; Euro 150,00 in data 22/11/2013; Euro 150,00 in data 12 dicembre 2013; Euro 150,00 in data 20/12/2013; Euro 150,00 in data 31/12/2013; Euro 150,00 in data 09/01/2014; Euro 150,00 in data 17/01/2014; Euro 150,00 in data 28/01/2014; Euro 150,00 in data 3 febbraio 2014; Euro 150,00 in data 18 febbraio 2014; Euro 150,00 in data 14 marzo 2014. Deve aggiungersi l'ulteriore importo di Euro 100,00 di cui alla rivenuta quietanzata del 4.12.2013 sottoscritta dal lavoratore, tenuto conto dell'assenza di specifico disconoscimento di tale sottoscrizione e in ogni caso dell'evidente coincidenza tra la firma apposta sulla spetta e quella apposta nella procura rilasciata al difensore in seno alla memoria di costituzione nel presente giudizio. Per un totale di Euro 3950,00.

Quanto all'eccezione di differente imputazione di tali pagamenti la stessa va disattesa in quanto del tutto generica già sul piano delle allegazioni e sfornita di ogni prova.

Va al riguardo osservato che la disciplina dell'imputazione del pagamento posta dal codice civile (cfr. artt. 1193 e ss c.c.) si applica nel caso di sussistenza di una pluralità di debiti coevi.

Sul creditore che eccepisca la differente imputazione del pagamento effettuato dal debitore grava l'onere di dimostrare innanzi tutto la contemporanea sussistenza di una pluralità di crediti.

Nella specie parte opposta si è limitata ad asserire genericamente dell'imputazione a retribuzioni pregresse senza tuttavia neanche specificare di quali mensilità non pagate si sarebbe trattato.

Si veda sul punto, *ex multis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20288 del 04/10/2011:" Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

I pagamenti in oggetto sono del resto avvenuto in periodi del tutto compatibili con il pagamento parziale degli emolumenti retributivi richiesti nel ricorso monitorio e la coincidenza cronologica -in assenza di compiuta attività di controallegazione e prova da parte del creditore- costituisce elemento indiziario della corretta imputazione.

Gli importi già corrisposti vanno in definitiva detratti da quello ingiunto con la conseguente debenza del minor importo di Euro 12.005,56. Da tale importo va detratto l'importo di Euro 6124,00, per il quale il decreto ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, solo qualora sia stato già effettivamente corrisposto.

Ciò è sufficiente per la revoca del decreto ingiuntivo anche sotto il profilo delle spese del monitorio, considerato che i suddetti pagamenti parziali sono antecedenti al deposito del ricorso monitorio.

Inammissibili in questa sede di opposizione a decreto ingiuntivo le ulteriori domande condannatorie formulate dall'opposto, attore in senso sostanziale, non giustificate neanche in via di *reconventio reconventionis* dalla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.

Venendo alla questione dell'ulteriore detrazione retributiva derivante a dire dell'opponente dal minor lavoro prestato nel periodo di che trattasi, va osservato come, per un verso, tale minor lavoro sia stato dimostrato all'esito dell'interrogatorio formale che ha confermato come le giornate effettivamente

lavorate, per il periodo fatto oggetto delle richieste avanzate in sede monitoria, siano state esclusivamente quelle di cui all'articolato formulato da parte opponente ossia quelle di cui alla memoria di costituzione.

Tuttavia e per altro verso nessuna portata confessoria ha avuto l'interrogatorio formale in ordine al carattere ingiustificato di tali assenze, stante che il P. ha confermato quanto asserito in seno alla memoria di costituzione, ossia che la prestazione veniva rifiutata dalla parte datoriale per asserita carenza di commesse. Dunque nessuna efficacia probatoria ha avuto l'interrogatorio formale al riguardo.

Per converso del tutto generica risultava la prova testimoniale articolata dall'opponente sul carattere ingiustificato, dovendosi del resto considerare quale importante elemento indiziario contrario a tale connotazione l'assenza di provvedimenti disciplinari ed il fatto -allegato da parte opposta e non contestato- del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e segnatamente per carenza di commesse.

Si tratta dunque esclusivamente di vagliare il diritto del lavoratore ad essere ugualmente retribuito per tali giornate lavorative mancate, in ragione del principio di corrispettività.

Al riguardo va condiviso l'orientamento dell'esegesi di legittimità a mente del quale: "Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (arre. 1206, 1256, 1258 c.c), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r. D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la

prova a carico del medesimo dell'impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti.

Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. (v. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101).

In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.

D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di *mora credendi*, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit; (cfr. Cass. 7300/2004).

Nella specie nessuna prova è stata fornita di tale impossibilità a ricevere la prestazione per le giornate in questione.

Dunque nulla va ulteriormente detratto dall'importo ingiunto oltre agli acconti già corrisposti.

Per quanto sopra detto la domanda riconvenzionale va rigettata, altresì rilevandosene la genericità in punto di allegazioni assertive e la carenza probatoria in ordine agli asseriti danni il cui risarcimento viene opposto quale ipotetico credito in compensazione.

Il peso delle spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, segue la maggiore soccombenza sostanziale della parte datoriale.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata revoca il decreto ingiuntivo e

- condanna P.C. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di P.G. del minori importo di Euro 12.005,56 (da detrarsi l'importo di Euro 6124,00 qualora già effettivamente corrisposto sulla scorta della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo) oltre interessi sugli importi gradatamente rivalutati dal dì del sorgere dei crediti al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
- condanna P.C. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di P.G. delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2342,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2019.